

VERBALE DI ACCORDO PROVINCIALE DA VALERE PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA DI BRESCIA E PROVINCIA

Addì 14 Dicembre 1988, presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Brescia,

TRA

gli Istituti di Vigilanza Privata operanti in Brescia e Provincia rappresentati da:

<u>liberatore G. Carlo</u>	per Vigilanza Nott. Provincia di Brescia
<u>Cesini Lorenzo</u>	per Vigilanza Nott. Città di Brescia
<u>Ferrara Luigi</u>	per Fidelitas
<u>De Bellis A. Lolo</u>	per Italpol
<u>Coggiu Giovanni</u>	per La Nuova Sicurezza del Cittadino
<u>Tassi Salvatore</u>	per Corpo Vigili dell'Ordine
_____	per Vigilanza Nott. Brixia

E

le Organizzazioni Sindacali FISASCAT CISL e FILCAMS CGIL, rappresentate dai Sigg. i: Franco Corselli e Mario Piovani, si è concordato quanto segue:

TITOLO 1° - CAMBI DI APPALTO

Rilevato che il settore della Vigilanza Privata è generalmente caratterizzato dall'effettuazione del servizio tramite contratti di appalto che determinano frequenti cambi di gestione con possibili ripercussioni sui livelli occupazionali;

al fine di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro, viene concordato quanto segue:

1°) L'Azienda che perde l'appalto darà formale notizia scritta, prima dell'evento, alle OO.SS. indicando il nome dell'Azienda subentrante.

2°) Ove sussistano problemi di riduzione del personale per l'Azienda che ha perso l'appalto, si dovrà procedere ad un incontro con le OO.SS. al fine di contenere al massimo tale riduzione.

Nel caso si renda necessario procedere ad una riduzione del personale si procederà in base ai seguenti criteri:

a) dipendenti che dichiarino la propria disponibilità a trasferirsi nella nuova Azienda;

b) dipendenti senza carichi familiari;

c) dipendenti con minore anzianità aziendale.

L'elenco di tale personale, sottoscritto dall'Azienda cedente e dalla R.S.A. e/o dalle OO.SS. sarà trasmesso all'Azienda subentrante.

3°) L'Azienda subentrante assumerà il personale risultato esuberante tramite passaggio diretto ed immediato. Il rapporto di lavoro sarà considerato ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, per il quale peraltro l'Azienda cedente è esonerata dall'obbligo del preavviso contrattualmente previsto.

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

TITOLO 2° - INDENNITA' VARIE

1°) Indennità di mensa

L'attuale indennità di mensa viene elevata da L. 1.500 a L. 3.300 per ogni giornata di effettiva presenza per tutti i dipendenti con le seguenti gradualità:

- L. 2.100 dal 1° Dicembre 1988;
- L. 2.700 dal 1° Ottobre 1989;
- L. 3.300 dal 1° Luglio 1990.

2°) Indennità di vestiario

L'attuale indennità di vestiario viene elevata da L. 800 a L. 1.000 per ogni giornata di effettiva presenza, per il personale del ruolo tecnico-operativo, con le seguenti gradualità:

- L. 900 dal 1° Dicembre 1988;
- L. 1.000 dal 1° Ottobre 1989.

Resta confermato che il vestiario e l'equipaggiamento sono a carico delle singole Aziende.

Le modalità pratiche per la fornitura e sostituzione degli stessi saranno definite a livello di singola Azienda tra Direzione e R.S.A.

3°) Indennità Speciale

a) Per il personale del ruolo tecnico-operativo l'attuale indennità viene elevata da L. 3.500 a L. 4.700 per ogni giornata di effettiva presenza per gli addetti a qualsiasi tipo di servizio notturno e a L. 4.500 per ogni giornata di effettiva presenza per gli addetti a qualsiasi tipo di servizio diurno, con le seguenti gradualità:

- L. 3.900 dal 1° Dicembre 1988 per servizi sia notturni che diurni;
- L. 4.300 dal 1° Ottobre 1989 per servizi sia notturni che diurni;
- L. 4.700 dal 1° Luglio 1990 per servizi notturni;
- L. 4.500 dal 1° Luglio 1990 per servizi diurni.

b) Per il personale del ruolo amministrativo l'attuale indennità viene elevata da L. 1.800 a L. 2.600 per ogni giornata di effettiva presenza con le seguenti gradualità:

- L. 2.100 dal 1° Dicembre 1988;
- L. 2.400 dal 1° Ottobre 1989;
- L. 2.600 dal 1° Luglio 1990.

4°) Indennità di rischio per servizi di zona, piantonamento e antirapina esterno, scorta valori

Si conferma l'attuale indennità di L. 2.000 per ogni giornata di effettiva presenza.

Le indennità di cui ai punti precedenti sono computabili ai fini dei permessi sindacali, della 13a mensilità e del T.F.R. assumendo, per la 13a mensilità, il valore convenzionale della quota giornaliera per 26.

*[Handwritten signatures and initials]*

DICHIARAZIONE A VERBALE N° 1 RIFERITA AL " TITOLO 2° "

Restano confermate le varie indennità superiori e/o diverse a quanto previsto nel presente titolo esistenti in ogni singola Azienda.

NORMA TRANSITORIA AL " TITOLO 2° "

Per la Ditta " La Nuova Sicurezza del Cittadino " l'indennità di cui al punto 4°, Titolo 2°, verrà applicata con le seguenti gradualità:

- L. 500 giornaliera dal 1° Novembre 1989;
- L. 1.000 giornaliera dal 1° Novembre 1990;
- L. 1.500 giornaliera dal 1° Novembre 1991;
- L. 2.000 giornaliera dal 1° Novembre 1992.

TITOLO 3° - ORARIO DI LAVORO

Tenuto conto delle legittime aspirazioni dei dipendenti di raggiungere l'obiettivo di due giornate consecutive di riposo ed in relazione al penultimo comma dell'articolo 10 del vigente C.C.N.L., si concorda che in tutti gli Istituti di Vigilanza si attui un sistema di turni e orari di lavoro che consentano di usufruire di due giornate consecutive di riposo, anche attraverso la modifica dell'orario di lavoro giornaliero.

Viste le diverse tipologie di servizi e dell'organizzazione del lavoro attualmente esistenti fra i vari Istituti, l'attuazione pratica di quanto previsto al comma precedente avverrà attraverso accordi aziendali da sperimentarsi dal 1° Gennaio 1990.

DICHIARAZIONE A VERBALE N° 2

Per la Ditta FIDELITAS si applica il solo " TITOLO 1° " relativo ai cambi di appalto in quanto i restanti titoli sono regolati dall'accordo aziendale.

DICHIARAZIONE A VERBALE N° 3 - MEZZI DI SERVIZIO

Le OO.SS., a seguito del problema posto da parte di tutti gli Istituti di Vigilanza, dichiarano la propria disponibilità a definire tale materia in un accordo provinciale al fine di rendere certe e chiare le condizioni entro le quali le parti devono operare per tale aspetto.

A tale scopo dichiarano che, dopo gli opportuni approfondimenti con i lavoratori, si definisca una Commissione Tecnica Paritetica che proponga alle parti la soluzione del problema stesso.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo Provinciale entra in vigore dal 1° Dicembre 1988 e scadrà il 30 Settembre 1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. GLI ISTITUTI DI VIGILANZA.

p. LE OO.SS. e R.A.S

*[Handwritten signatures and notes]*

PER DUPLIO MURATO

*[Handwritten signature]* Dava